SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 56

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 26 dicembre 2002)

INDICE

ACCIARINI, SALVI: sul conferimento degli incarichi di dirigente scolastico (4-03229) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 2577

BATTAFARANO: sull'ammodernamento della strada statale n. 172 dei Trulli (4-01546) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 2579

BUDIN: sulla redazione in lingua italiana e slovena delle carte d'identità dei cittadini di alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia (4-02605) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2581

COLETTI: sulla sicurezza dei serbatoi di GPL (4-02689) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2583

COSTA: sulle commissioni tributarie (4-01462) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) 2586

LAVAGNINI: sulla spesa per la formazione scolastica (4-02211) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 2588

MANZIONE: sull'elezione dei componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria (4-01012) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) *Pag.* 2590

MORO: sulla controversia relativa alla traslazione di una salma nel comune di Pasiano di Pordenone (4-00165) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2591

SALERNO: sulle promozioni presso le Ferrovie dello Stato spa (4-00313) (risp. BALDASSARRI, *vice ministro dell'economia e delle finanze*) 2593

SAMBIN: sulla sistemazione della strada statale n. 29 «del Colle di Cadibona» (4-03095) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 2594

SODANO Calogero: sulla presenza del Crocifisso negli edifici pubblici (4-03008) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2596

VANZO: sull'uccisione del signor Nerio Campagnolo (4-03455) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2597

ZAPPACOSTA: sull'approvazione del bilancio del comune di Castiglione a Casauria (Pescara) (4-01899) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2601

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

ACCIARINI, SALVI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la scuola elementare e dell'infanzia ha assunto nel corso degli anni una crescente capacità educativa e pedagogica che ne fa uno degli elementi più dinamici delle istituzioni formative del nostro Paese;

l'alto livello raggiunto fa di questo segmento della scuola italiana un riferimento positivo a carattere internazionale;

tale lodevole risultato è frutto del particolare impegno degli insegnanti e degli educatori che vi operano;

la professionalità dei docenti può certamente essere una risorsa anche per l'espletamento di funzioni e compiti di dirigenza scolastica;

a seguito di una erronea interpretazione e applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è prevalso l'orientamento di escludere dagli incarichi di dirigente scolastico quei docenti di scuola elementare e dell'infanzia in possesso di laurea, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne abbiano fatto richiesta;

tale orientamento è oggettivamente discriminatorio e aggira l'obbligo dell'osservanza del principio della pari dignità;

in base al decreto legislativo in parola e alla ordinanza ministeriale n. 44 del 2002 si prevede, viceversa, la possibilità di ricoprire incarichi di presidenza ai docenti di scuola media di primo e secondo grado sprovvisti di laurea al momento dell'accesso nonché la possibilità, per gli aspiranti dirigenti dei circoli didattici, di ricoprire detto incarico anche se non muniti di idoneità all'insegnamento nella scuola elementare o della abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia,

si chiede di sapere:

se la situazione sopra descritta non configuri anche agli occhi del Ministero una disparità di trattamento che non tutela i diritti di tutti gli aspiranti ad incarichi dirigenziali scolastici;

se il Ministro non intenda rapidamente riconsiderare la materia e procedere a modificare tanto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, quanto l'ordinanza ministeriale n. 44/2002, così da evitare discriminazioni professionali che finiscono per privare la dirigenza scolastica di professionalità riconosciute;

se la notizia secondo cui il giudice di Firenze, in accoglimento di un ricorso presentato da un gruppo di insegnanti elementari, ha intimato al Provveditorato di quella città la revisione delle graduatorie per gli incarichi di presidenza non costituisca di per sé elemento di riflessione per una sollecita revisione di norme che si stanno rivelando di contraddittorie in-

terpretazioni generando una diffusa incertezza penalizzante anzitutto la qualità e la serenità della scuola italiana.

(4-03229)

(24 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale gli onorevoli interroganti chiedono i motivi di esclusione degli insegnanti elementari e di scuola materna dagli incarichi di presidenza.

Al riguardo si fa presente che per la copertura dei posti temporaneamente vacanti dei circoli didattici la legge 27 maggio 1964, n. 380, prevedeva espressamente che dovesse farsi ricorso all'istituto della reggenza e cioè conferimento di un incarico ad un direttore didattico titolare di un circolo viciniore. Pertanto i docenti di scuola materna ed elementare non erano legittimati ad aspirare ad eventuali incarichi di presidenza.

Al contrario, per quanto riguarda gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado l'articolo 47 del decreto legislativo 297/94 recante il testo unico in materia d'istruzione ha previsto che la presidenza degli istituti d'istruzione secondaria temporaneamente vacanti deve essere assegnata con incarico di presidenza al personale docente incluso nelle graduatorie di merito del concorso a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano oppure in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a concorsi per posti di preside.

Con l'istituzione della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto introdotta dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, si è resa necessaria una modifica alle disposizioni che disciplinano il reclutamento di detto personale.

L'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina ora la materia, ha tra l'altro previsto che dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici non sono più conferiti gli incarichi di presidenza in quanto i posti temporaneamente vacanti vengono attribuiti ai vincitori del corso-concorso di formazione in attesa di nomina.

La normativa che disciplina detti incarichi ha quindi carattere transitorio e, pertanto, in conformità dell'orientamento già assunto negli ultimi anni si è ritenuto opportuno mantenere in vigore per quanto possibile le disposizioni già contenute nell'ordinanza ministeriale 152/2000.

In tale ottica, poiché la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 165/2001 prevede un concorso unico per i dirigenti scolastici delle scuole elementare e media e poiché l'ordinanza ministeriale 152/2000 già prevedeva l'assegnazione della direzione didattica di istituti comprensivi in assenza di titolare con incarico di presidenza, si è ritenuto implicitamente superato l'istituto della reggenza contenuto nell'articolo 9 della legge 23 settembre 1994, n. 380, in quanto riferito ad un ruolo (direttore didattico), che ormai non è più esistente; si è invece ritenuto opportuno, in

questa fase transitoria, prevedere anche per i circoli didattici temporaneamente privi di titolare il ricorso alle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 297/94 riservate solo ai docenti di scuola secondaria ed alle quali non possono accedere gli insegnanti di scuola elementare e materna.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che eventuali sentenze in accoglimento di ricorsi sono applicabili nei confronti dei soli ricorrenti.

Il Sottosegretario di Stato
per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(11 dicembre 2002)

BATTAFARANO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

a partire dal 1990 si pose in termini perentori la necessità di individuare un nuovo tracciato della viabilità statale esterno all'abitato di Martina Franca (Taranto);

tale necessità, infatti, scaturiva dalla esiguità dell'arteria attualmente esistente rispetto all'accresciuto volume del traffico interurbano e di collegamento infraregionale e, in egual misura, a causa della «incidentalità» pervenuta a livelli insostenibili già a partire dal decennio scorso;

il Ministero per i beni e le attività culturali aveva espresso una serie di suggerimenti e indicazioni alla luce dei quali rielaborare la variante in modo da realizzare una nuova arteria in grado di sostenere il nuovo volume di traffico da convogliarvi ma, allo stesso tempo, creare il minore impatto possibile sul territorio da attraversare, di riconosciuto valore paesaggistico;

l'Ente Nazionale per la tutela delle strade (ex ANAS), a far tempo dal 1997, ha dato inizio a una nuova reimpostazione del tracciato stradale, anche sulla scorta di un approfondito studio idrogeologico e ambientale fatto eseguire da specialista docente universitario. A partire dai primi mesi del 1998, l'ANAS promuoveva una serie di conferenze di servizi invitandovi gli enti e gli organi a vario titolo preposti ciascuno alla tutela degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo;

nell'anno 2000, tuttavia, il procedimento subiva un rallentamento a causa di una ordinanza di sospensione degli atti emessa dal TAR della Puglia – sezione di Lecce a seguito di ricorso presentato avverso gli atti e di progetto elaborato dall'ANAS nonché avverso le delibere consiliari di approvazione di detto progetto con conseguente variante allo strumento urbanistico di questo comune;

su appello sia dell'ANAS che del Comune di Martina Franca il Consiglio di Stato riformava la decisione del TAR e revocava la sospensiva. Conseguentemente il procedimento riprendeva il proprio corso. Tuttavia nell'estate dello scorso anno il TAR della Puglia annullava gli atti impugnati (progetto ANAS, delibere consiliari che approvavano il mede-

simo). Il Consiglio di Stato non concedeva la sospensione dell'efficacia di tale sentenza. Intanto, nelle more dei giudizi, e nonostante l'intervenuto parere favorevole della Soprintendenza archeologica, la Soprintendenza per i beni e le attività culturali esprimeva parere negativo sul progetto definitivo nel frattempo elaborato dall'ANAS;

anche il Ministero per i beni e le attività culturali, da ultimo, ha confermato tale parere negativo, valutando inefficace tale progetto definitivo predisposto dall'ANAS evidenziando una serie di specifiche carenze, a parere di detto Dicastero, rinvenibili nel lavoro progettuale dell'Ente per le strade;

tale parere negativo è stato espresso, peraltro, in pendenza della procedura per la valutazione di impatto ambientale, e prima di qualunque pronuncia da parte del Ministero dell'ambiente;

allo stato attuale il procedimento resta letteralmente paralizzato con gravissimi danni per la collettività locale che, pur impegnata da circa un decennio per la realizzazione di una infrastruttura da tutti ritenuta improcrastinabile, incontra ostacoli via via diversi riconducibili a fattori i più svariati, senza che la ferma volontà politica dell'Amministrazione comunale trovi sbocco favorevole nelle sedi istituzionali e pur nella convinzione che l'opera, necessaria quanto importante, è sicuramente possibile realizzare;

è appena il caso di ricordare che la questione assume importanza anche sotto il profilo dell'ordine pubblico essendo state annunciate iniziative di protesta che potrebbero portare al blocco della strada statale,

si chiede di sapere se non si intenda autorevolmente invitare l'ANAS ad aggiornare il progetto in modo tale che esso acquisisca tutti i necessari pareri favorevoli e l'opera, in passato finanziata per 50 miliardi, possa finalmente essere appaltata e cantierizzata.

(4-01546)

(21 febbraio 2002)

RISPOSTA. – In riferimento alle problematiche evidenziate con l'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, fa presente quanto segue.

In conseguenza della situazione configuratasi in merito al progetto di ammodernamento della strada statale n. 172 «dei Trulli», le strutture dell'ente medesimo stanno attualmente predisponendo un progetto aggiornato che recepisca quanto imposto dal Ministero dell'ambiente.

L'ANAS ribadisce, infine, la propria volontà per addivenire al più presto ad una soluzione certa, per realizzare un'opera che ha sicura importanza per le aree interessate.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(12 dicembre 2002)

BUDIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

dal dopoguerra in quattro Comuni della provincia di Trieste (Duino Aurisina, San Dorligo della Valle, Monrupino e Sgonico) le carte d'identità personali vengono distribuite ai cittadini residenti in forma bilingue (italiano e sloveno), mentre in tutti gli altri comuni del Friuli Venezia Giulia con consistente e storica presenza di cittadini di lingua slovena i documenti di identità personale sono stati sempre disponibili solo in lingua italiana;

con la legge n. 38 del 2001 (articolo 8) si è ovviato a tale situazione introducendo per tutti i cittadini di tutti i comuni delle province di Trieste – inclusi i quattro comuni suddetti –, Gorizia e Udine, in cui la minoranza slovena è tradizionalmente presente, la possibilità di scegliere liberamente tra documenti personali in lingua italiana e slovena o documenti personali nella sola lingua italiana;

nel gennaio del 2002 il Ministro dell'interno introduceva invece la possibilità di scelta limitatamente ai comuni di Duino Aurisina, San Dorligo della Valle, Monrupino e Sgonico e ciò con proprio decreto, mentre per tutti gli altri comuni in cui la minoranza slovena è tradizionalmente presente tale possibilità viene lasciata alle libere determinazioni dei consiglieri comunali (almeno un terzo) o dei cittadini elettori (almeno il 15 per cento) da sottoporre al vaglio del Comitato Paritetico (articolo 4 della legge n. 38/2001);

viene ravvisata così una evidente disparità di trattamento da parte del Governo nei confronti dei singoli Comuni della Repubblica per la stessa materia, e un evidente stravolgimento dei principi e norme della legge n. 38 del 2001,

si chiede di sapere se il Governo non intenda procedere con la massima urgenza per ripristinare la parità di trattamento nei confronti dei singoli Comuni della Repubblica nonché agire nel rispetto dei contenuti della legge n. 38/01.

(4-02605)

(9 luglio 2002)

RISPOSTA. – Com'è noto la questione del rilascio della carta d'identità bilingue (italiano-sloveno) si sviluppa su due opposti profili.

Da una parte, cittadini di lingua italiana dei Comuni di Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle e Sgonico hanno avanzato istanza per ottenere il documento di riconoscimento nella sola lingua italiana, dall'altro alcuni comuni della Provincia di Gorizia, con popolazione a maggioranza di lingua slovena, che non rientrano tra quelli per i quali è previsto il rilascio della carta di identità bilingue, hanno richiesto l'introduzione di tale documento. Il rilascio delle carte d'identità esclusivamente in lingua italiana nei comuni sopracitati trae origine, come noto, dalla emanazione del decreto del Ministro dell'interno del 19 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 2002.

Subito dopo la pubblicazione, i Sindaci hanno manifestato vivissima preoccupazione per i possibili effetti derivanti dall'attuazione del provvedimento ministeriale, suscettibile a loro dire di abbassare il preesistente livello di tutela a favore della minoranza slovena e pertanto di incidere sui delicati equilibri tra le etnie italiana e slovena dei rispettivi comprensori municipali.

Analoghe preoccupazioni sono state rappresentate dal Segretario provinciale dell'Unione Slovena e dal Console Generale di Slovenia a Trieste.

In data 9 febbraio, è stato quindi notificato all'Ufficio Territoriale di Trieste il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia proposto da alcuni cittadini residenti nei quattro Comuni in questione, con il quale è stato impugnato il decreto ministeriale e tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali, ed è stata altresì formulata istanza di sospensiva del provvedimento.

L'istanza di sospensiva è stata accolta dal locale T.A.R. ed avverso tale decisione è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato, che ha confermato la legittimità del provvedimento giurisdizionale di sospensione del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia.

Tuttavia, lo stesso T.A.R., con sentenza depositata il 24 giugno 2002, ha poi dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto ministeriale sopra citato per difetto di legittimazione a ricorrere.

A seguito di tale sentenza il provvedimento ha riacquistato dunque piena efficacia.

Anche l'altro problema, cioè quello del rilascio della carta bilingue per i comuni fuori tabella, è in via di risoluzione.

Com'è noto la tabella che delimita il campo di applicazione delle misure di tutela per la minoranza slovena, prevista dall'articolo 4 della legge 38/2001 e richiamata dall'articolo 8, comma 3, della stessa normativa, non è ancora stata elaborata in quanto l'istituzione del competente Comitato paritetico per i problemi della minoranza slovena è stata deliberata dal Consiglio dei ministri, contestualmente all'approvazione delle relative disposizioni di funzionamento il 14 febbraio 2002, e solamente nel mese di luglio si è svolta la prima riunione.

Va sottolineato tuttavia che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, nelle more della delimitazione territoriale del citato articolo 4, con circolare del 12 giugno 2002, ha ritenuto applicabili le disposizioni adottate dalle Amministrazioni Provinciali ovvero dai trattati internazionali.

Con tale circolare, quanto previsto dall'art. 8, comma 3, può essere immediatamente applicato da tutti i Comuni delimitati in via provvisoria.

Per quanto riguarda poi la lamentata disparità di trattamento delle due etnie si ritiene che gli interessi in questione siano pienamente soddisfatti dalla vigente normativa e dai relativi provvedimenti di attuazione che consentono il rispetto sia del bilinguismo in favore della minoranza slovena, sia il rispetto degli interessi della popolazione di lingua italiana. Tali modalità alternative di soddisfazione degli interessi della comunità costitui-

scono la naturale e logica estrinsecazione dell'esigenza di garantire, in uno stato di diritto, l'uguaglianza dei cittadini.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(12 dicembre 2002)

COLETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che per i serbatoi di GPL con capacità fino a cinquemila litri il decreto del Ministero dell'interno del 31/03/1984 stabilisce che debbono essere collocati in una cassa di contenimento, costruita in conglomerato cementizio, con intonaco interno in malta cementizia o rivestita con materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilità, in modo da impedire la diffusione del gas, in caso di perdita, nel terreno adiacente e in modo che gli addetti prima di iniziare le operazioni di travaso debbano verificare l'assenza di perdite;

che i serbatoi per GPL in forza del decreto ministeriale del 29/02/1988 devono essere sottoposti a verifiche periodiche sullo stato di conservazione, al fine di prevenire fenomeni di corrosione e fuoriuscite di gas;

che, in particolare, gli stessi dovrebbero essere controllati in occasione del riempimento e comunque ogni anno al fine di verificare la conservazione della superficie protettiva esterna del recipiente e della funzionalità degli accessori;

che, con la circolare del 27/10/1995, n. 2004/4106, la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio ha introdotto, nell'ambito di un sistema normativo consolidato e rimasto immutato, una deroga generalizzata alla normativa contenuta nel decreto ministeriale del 31/03/1984, autorizzando la costruzione di depositi per GPL in serbatoi, senza cassa di contenimento, ma protetti esclusivamente con un rivestimento in resine epossidiche e legato ad un sistema di protezione catodica;

che, pertanto, con il predetto atto amministrativo si è autorizzata la realizzazione di depositi interrati in violazione dei principi di sicurezza sanciti dai richiamati decreti ministeriali 31/03/1984 e 29/02/1988, princìpi che non sono stati mai abrogati da alcun atto normativo;

che i principi contenuti nella ricordata circolare n. 2004 sono stati poi cristallizzati nel decreto interministeriale del 31/07/1997, con il quale si è autorizzata la sperimentazione dei serbatoi di stoccaggio fino a 5 mc. con le modalità previste dall'accordo del Ministero dell'interno – Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio del 5 aprile 1996;

che nel decreto interministeriale *de quo* e nell'allegato accordo non vengono indicati i termini, le modalità e le quantità di prodotti da sperimentare, né tanto meno si precisa quali saranno le tipologie di controlli da effettuarsi per la valutazione degli effetti, e neppure si prevede che

debbano essere informati gli utenti finali del fatto che sulla loro proprietà venga realizzato un deposito con manufatti autorizzati in via sperimentale;

che il Ministero dell'interno, con decreto del 12/04/2001, ha conferito ad una Commissione tecnico-scientifica l'incarico di valutare gli esiti della sperimentazione introdotta proprio dal citato decreto interministeriale;

che, nella relazione conclusiva, redatta dalla Commissione *de qua*, si legge testualmente: «L'esito favorevole attribuibile alle verifiche (i controlli a campione per cui la sperimentazione ha origine) non è in grado di dare alcuna risposta in termini di sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e per la tutela della incolumità pubblica, semplicemente in quanto la "sperimentazione" non è stata impostata per valutare il rischio (di incidente e/o ambientale) connesso a tali installazioni... Inoltre, poiché la possibilità di ispezionare periodicamente il serbatoio anche allo scopo di mettere in evidenza eventuali perdite ... poiché una delle finalità della sperimentazione più importanti in questa ottica era proprio la verifica... la relazione avrebbe dovuto riportare, secondo la Commissione, considerazioni esaurienti su tali metodi di controllo e sulla loro equivalenza a quelli ottenibili con l'esame visivo diretto»;

che sempre la Commissione conclude affermando: «Dall'analisi di altro materiale che il Presidente ha reperito in letteratura specializzata si può evidenziare l'esistenza di altre tipologie di fenomeni che possono provocare perdite di GPL dai serbatoi... L'esistenza di questa problematica pone degli interrogativi sulla accettabilità/adeguatezza della tipologia a singola parete rivestita e con protezione catodica...»;

che, pertanto, la stessa conclude: «...la tipologia in doppia parete possa ritenersi più affidabile, poiché il contenitore è comunque un sistema di protezione passiva, la Commissione raccomanda che provvedimenti, anche normativi, vengano al più presto adottati per tutte le tipologie di serbatoi non previste dal decreto ministeriale 31/03/1984»;

che, da quanto fin qui esposto, si deduce chiaramente come la Commissione abbia a tutti gli effetti espresso un parere negativo in merito alla sperimentazione e abbia suggerito la sospensione dell'installazione dei manufatti rientranti tra quelli previsti nel decreto interministeriale del 31 luglio 1997, ritenendo gli stessi non sicuri,

si chiede di sapere se non si ritenga:

di porre fine alla sperimentazione effettuata sulla base del decreto interministeriale del 31/07/1997;

di applicare la normativa esistente sia in sede di ordinamento italiano, sia in sede di ordinamento europeo.

(4-02689)

(18 luglio 2002)

RISPOSTA. – Il settore dei depositi di G.P.L. di capacità non superiore a 5 m^3 è regolamentato, ai fini della sicurezza antincendio, dal decreto ministeriale 31 marzo 1984 che prevede, oltre alla installazione fuori terra

dei serbatoi, la soluzione dell'interramento entro cassa di contenimento realizzata in conglomerato cementizio. Con le circolari ministeriali prot. n. P2168/4106 del 27 settembre 1995 e prot. n. P2005/4106 del 27 ottobre 1995 sono state consentite in deroga, riconoscendone l'equivalenza alla cassa di contenimento, le soluzioni di interramento in contenitori di polietilene oppure di rivestimento dei serbatoi con resine epossidiche in associazione a sistemi di protezione catodica ad anodi sacrificali.

Il riconoscimento di equivalenza tecnica fra le varie soluzioni di interramento si è basato, oltre che sui resoconti delle prove effettuate dal laboratorio di macchine e termotecnica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche sulle disposizioni emanate in Francia dal Ministero dell'industria e della pianificazione del territorio. Si osserva inoltre che la validità di tali metodologie di interramento, già adottate per altre tipologie di impianti quali metanodotti e grossi serbatoi di stoccaggio e che si sono affermate in tutta Europa, è riconosciuta dalla norma europea EN 14075 che, avendo superato il voto formale del CEN, è di imminente pubblicazione e costituirà la «regola dell'arte» in tutti i Paesi dell'Unione europea.

Sotto l'aspetto giuridico si evidenzia che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con decisione n. 136/2001, ha confermato la piena validità dell'intero quadro normativo che regolamenta il settore dei depositi di G.P.L. di capacità non superiore a 5 m^3. Conseguentemente le circolari costituiscono, con il decreto ministeriale 31 marzo 1984, l'insieme delle disposizioni di riferimento per progettare, costruire ed esercitare tali depositi ai fini antincendio.

Per quanto attiene le osservazioni inerenti il monitoraggio sperimentale avviato nel 1997 sulla base dell'accordo di collaborazione stipulato tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l'ISPESL il 5 aprile 1996 e ratificato con il decreto interministeriale 31 luglio 1997, è da sottolineare che non è corretto presentare la sperimentazione come attività necessaria per avallare il giudizio di equivalenza, poiché detta sperimentazione è stata avviata con lo scopo precipuo di «emanare direttive comuni volte a rendere più efficace l'azione amministrativa ed a semplificarne e razionalizzarne l'applicazione ed i controlli nell'ambito delle rispettive competenze». Si conferma quindi che il monitoraggio sperimentale era limitato unicamente ad acquisire ulteriori informazioni per adeguare le vigenti procedure amministrative di controllo da parte degli organi competenti. Anche la Commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2001 ha evidenziato che «l'esito favorevole attribuibile alle verifiche non è in grado di dare alcuna risposta in termini di sicurezza (...) semplicemente in quanto la sperimentazione non è stata impostata per valutare il rischio connesso a tali installazioni» avvalorando, di fatto, che la sperimentazione risulta in linea con gli obiettivi stabiliti nell'accordo di collaborazione.

Sui dubbi di «accettabilità/adeguatezza della tipologia a singola parete rivestita e con protezione catodica» manifestati dalla suddetta Commissione è necessario sottolineare che tale tipologia di interramento è stata

ritenuta idonea, non soltanto dai competenti organi tecnici nazionali, ma, come già accennato, anche in sede europea dal CEN. Conseguentemente, considerato che le norme europee in questo specifico settore sono emanate dal CEN su mandato della direttiva n. 97/23/CE, i serbatoi realizzati in conformità a tali norme risultano conformi ai requisiti essenziali stabiliti dalla suddetta direttiva e, se dotati di marchio CE, possono essere liberamente commercializzati e posti in servizio in tutto il territorio europeo.

A conclusione del monitoraggio sperimentale avviato nel 1997, le Amministrazioni interessate hanno ritenuto opportuno unificare in un unico decreto interministeriale le diverse disposizioni, in materia di sicurezza, armonizzandole nel contempo con quelle di cui al decreto legislativo 93/2000 relativo all'attuazione della direttiva comunitaria n. 93/23/CE sulle apparecchiature a pressione. La Commissione europea, alla quale lo schema di decreto è stato inviato per la prevista procedura di informazione, ha eccepito che prevedendo con il decreto solo alcune modalità di protezione dei serbatoi (cassa di contenimento, ovvero contenitore in polietilene, ovvero rivestimento in vernici epossidiche associato alla protezione catodica) si viene a nuocere alla libera circolazione sul mercato comunitario dei prodotti provvisti di marcatura CE ove conformi alla citata direttiva.

Conseguentemente, anche alla luce del parere circostanziato della Commissione europea, si ritiene che la sospensione delle installazioni che adottano il rivestimento in vernici epossidiche associato alla protezione catodica risulti in contrasto con l'indirizzo comunitario che, al contrario, tende a liberalizzare la commercializzazione e la messa in servizio di attrezzature a pressione conformi alla direttiva. In tal senso questa Amministrazione intende rivedere, per quanto di competenza, le disposizioni di prevenzione incendi nel settore.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BALOCCHI

(12 dicembre 2002)

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che le frequenze dei processi tributari hanno travalicato la somma di quelli civili e penali con pesanti ripercussioni sulla celerità delle liti;

che a complicare lo stato delle cose è intervenuto l'articolo 12 della legge finanziaria per il 2002 con l'incarico delle commissioni tributarie di tutte le questioni relative ad ogni genere di tributo, compresi quelli locali, classamento dei terreni, catasto, attribuzioni di rendite, sanzioni, interessi, e via dicendo, esclusi i casi di esecuzione forzata;

che aggrava ulteriormente la situazione, a carico delle commissioni tributarie, la prospettiva dell'abrogazione dell'art. 9 del codice di procedura civile, che allo stato affida la competenza a giudicare delle controversie in materia di imposte e tasse quando sono al di fuori di quelle devolute alle stesse commissioni;

che le commissioni tributarie sono oberate da un lavoro in continuo crescendo sia per carenza di personale che per l'ampliamento della giurisdizione tributaria, mentre, di rimando, il fisco si lamenta che i giudici sono schierati dalla parte del contribuente;

che per tale motivo è in corso l'istituzione di un consorzio di esperti tributari in sostituzione di quei funzionari in servizio presso gli uffici periferici e che, ora, secondo le Agenzie delle Entrate, non sono in grado di patrocinare le controversie fiscali in modo più efficiente;

che simili asserzioni sembrano oltremodo offensive, irriguardose e lesive di quella professionalità messa a servizio della salvaguardia del diritto obiettivo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire di fronte a simili disagi che creano una notevole confusione negli accertamenti fiscali.

(4-01462)

(14 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede se non si ritenga opportuno intervenire nel settore della giustizia tributaria per ovviare ai disagi derivanti dall'ampliamento della giurisdizione speciale tributaria e dall'incremento dei relativi processi.

Al riguardo, si osserva che particolare attenzione viene posta alla tutela degli interessi erariali nei procedimenti giurisdizionali.

Gli adempimenti richiesti dalle norme processuali e dai principi di una corretta difesa vengono assolti, nella quasi totalità dei casi in cui il giudizio si svolge avanti le commissioni tributarie, con il personale dipendente in servizio presso gli uffici periferici.

Negli altri casi, l'Agenzia delle entrate si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con la quale ha stipulato un protocollo d'intesa, ed alla quale l'Agenzia stessa, comunque, fornisce tutti gli elementi per un'efficace difesa ed un'adeguata strategia processuale.

Gli uffici dell'Agenzia, inoltre, curano le nuove controversie giurisdizionali conseguenti all'ampliamento della giurisdizione delle commissioni tributarie ai tributi di ogni genere e specie, disposto con l'articolo 12 della legge n. 448 del 2001.

Ad ogni buon fine, nei confronti degli Uffici locali le Direzioni regionali svolgono attività di indirizzo, coordinamento, assistenza e controllo. Presso alcune di esse è stato costituito un «gruppo di esperti» con il compito di supportare direttamente gli Uffici nell'attività organizzativa.

Inoltre, in considerazione dell'accentuato impegno richiesto dalla gestione del contenzioso e della necessità di elevare il livello di qualità degli interventi presso le Commissioni tributarie, la citata Agenzia ha, recentemente, avviato una serie di iniziative volte a coordinare ed omogeneizzare l'attività espletata dai vari organi amministrativi che si occupano del contenzioso tributario, provvedendo altresì a definire, d'intesa con la Scuola

Superiore dell'Economia e delle Finanze, un articolato programma di formazione per i funzionari addetti al contenzioso.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
ARMOSINO

(17 dicembre 2002)

LAVAGNINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che dall'analisi di alcuni dati statistici il sistema educativo italiano risulta costoso, inefficiente e lontano dagli *standard* internazionali;

che, a fronte di una spesa pubblica diretta per tutti i livelli di istruzione pari al 4,8 per cento del prodotto interno lordo e sostanzialmente in linea con la media Ocse del 5 per cento, altri indicatori fanno emergere l'anomalia della situazione italiana;

che elemento sintomatico di questa anomalia è, che mentre la spesa per studente nell'istruzione per il livello primario è quasi doppia rispetto alla media Ocse, se si considera il livello universitario solo in Grecia e Spagna si spende meno che in Italia;

che questo dato va poi coordinato con la percentuale di laureati, che nel nostro paese è del 13 per cento, superiore solo alla Grecia e pari all'Austria;

che inoltre solo il 55,9 per cento dei giovani tra 15 e 24 anni risulta inserito in percorsi educativi, mentre chi ha tra i 25 e i 64 anni può contare solo su 861 ore di formazione continua all'anno rispetto alle 1.020 del Belgio;

che rispetto ai parametri Ocse volti ad accertare la preparazione di base dei ragazzi tra i quindici e i sedici anni l'Italia è agli ultimi posti per la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite a scuola nei contesti più diversi;

che dal complesso di questi indicatori si evince un sistema con un rapporto costi/benefici assolutamente squilibrato, perché a fronte di un parametro di spesa sostanzialmente equivalente a quello della media europea il risultato in termini qualitativi è negativo e ci pone agli ultimi posti in Europa;

che questi dati si collocano peraltro nel contesto di un sistema educativo che sconta una cultura tradizionalmente orientata al trasferimento di nozioni di base piuttosto che di strumenti professionali ed in cui la motivazione all'apprendimento degli allievi da parte dei docenti è molto forte nella scuola materna, ma progressivamente diminuisce fino a scomparire nella scuola media superiore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno incrementare l'efficienza della spesa per la formazione, differenziando l'offerta formativa anche come numero di anni, investendo su di un percorso professionalizzante ma di alta qualità, intensificando il raccordo con il mondo del lavoro e investendo sulla qualità e le motivazioni del

corpo docente, attraverso un adeguamento dei livelli retributivi agli *standard* europei.

(4-02211)

(28 maggio 2002)

RISPOSTA. – Si premette che fin dal suo primo insediamento questo Governo aveva evidenziato quanto rilevato dall'onorevole interrogante circa il decadimento del sistema d'istruzione e la distanza crescente tra gli sforzi che vengono compiuti e i risultati che si è in grado di ottenere.

Il disegno di legge di riforma del sistema scolastico presentato da questo Governo e già approvato dal Senato della Repubblica si pone l'obiettivo di ridefinire, in modo organico e sistematico, gli aspetti fondamentali del sistema formativo ponendo la persona umana al centro dello sviluppo educativo; la finalità del disegno di legge, infatti, è quella di favorire la crescita della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascuno, e delle scelte educative delle famiglie in coerenza con i principi costituzionali e con le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il disegno di legge in parola è finalizzato ad elevare gli *standard* formativi senza mai precludere a nessuno un percorso superiore e ad assicurare pari dignità e prestigio ed efficacia alla formazione professionale rispetto al canale dell'istruzione il cui percorso sarà innovato; ciò in quanto solo attraverso la pluralità effettiva dei percorsi di istruzione e formazione è possibile sperare di sconfiggere l'abbandono, la dispersione lo spreco di risorse umane e professionali, che raggiungono livelli non più tollerabili, e perseguire il successo formativo di tutti gli allievi.

Affinché la scuola risponda più efficacemente ai bisogni degli studenti sono previsti percorsi formativi personalizzati e soprattutto flessibili attraverso una organizzazione dei piani di studio che contemplino la possibilità di differenziare lo studio e la formazione nei contenuti, nella durata, nei percorsi stessi.

Un'altra modalità che si auspica possa diventare presto un efficace elemento strutturale del sistema è l'alternanza scuola-lavoro, rivolta a tutti i ragazzi della secondaria.

Per quanto riguarda il raccordo con il mondo del lavoro si fa presente che è stato stipulato, nel mese di luglio 2002, un protocollo di intesa tra questo Ministero e la Confindustria con lo scopo di promuovere azioni comuni tra istruzione e mondo produttivo.

Inoltre, per vincere la sfida dell'integrazione in Europa, fin dai primi anni di scolarità sarà generalizzato l'insegnamento della lingua inglese e saranno previsti nuovi investimenti per l'introduzione delle nuove tecnologie come strumento per l'insegnamento delle discipline.

In relazione, infine, all'adeguamento agli *standard* europei dei livelli retributivi del personale docente, si sottolinea che in tale direzione si stanno indirizzando le scelte di Governo di razionalizzazione di utilizzo delle risorse, che trovano espressione nella proposta di legge finanziaria

che destina, quali incentivi per la valorizzazione della professione docente, i previsti risparmi.

Il Sottosegretario di Stato
per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(11 dicembre 2002)

MANZIONE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

con l'articolo 84 della legge n. 342 del 2000 è stato prorogato il termine per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

con l'articolo 85 della medesima legge n. 342 del 2000 sono state modificate la composizione e le regole per la elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

la medesima norma disponeva che con decreto del Ministro dell'economia, da emanarsi entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 242 del 2000 (e quindi entro la fine di gennaio del 2001), andavano dettate le norme regolamentari attuative per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'organo amministrativo di gestione dei magistrati tributari;

nella imminenza del termine di scadenza – termine già disinvoltamente prorogato – per il rinnovo dei componenti del predetto Consiglio di Presidenza, il decreto contenente il regolamento previsto dall'articolo 85, comma 6, della citata legge n. 342 del 2000 a distanza di oltre un anno non è stato ancora emanato,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno impedito la pubblicazione del regolamento che peraltro risulta già predisposto;

se il Ministro in indirizzo intenda, nel rispetto della norma, indire le elezioni nel termine indicato dall'articolo 84 (e cioè entro il 24 febbraio 2001) per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria o se non si ritenga che sia in essere una manovra dilatoria finalizzata a conservare in carica un organo elettivo già ampiamente scaduto.

(4-01012)

(30 novembre 2001)

RISPOSTA. – In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante con l'interrogazione cui si risponde, si fa presente che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 settembre 2002 sono state indette, per il giorno 24 novembre 2002, le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, elezioni che sono state regolarmente espletate.

Corre l'obbligo, inoltre, di rilevare che l'emanazione del suddetto provvedimento non poteva prescindere dall'esito dei lavori parlamentari concernenti la conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, nel corso della quale sono state introdotte modifiche in materia di giustizia tributaria afferenti anche i profili rilevanti nel caso di specie (articolo 16-*quater* della legge 27 febbraio 2002, n. 16).

In particolare, con decreto 19 luglio 2002, n. 184, sono state stabilite le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature, nonché norme di coordinamento in tema di incompatibilità.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
ARMOSINO

(17 dicembre 2002)

MORO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

la signora Armida Pitton (cognata dell'interrogante) ha presentato formale istanza di traslazione della salma del defunto Marson Dino dal luogo dell'attuale sepoltura alla cappella gentilizia della famiglia Carniel in quanto figlio unico della signora Carniel Trieste;

il comune di Pasiano di Pordenone a seguito di opposizione da parte di un ramo della famiglia Carniel aveva formulato sull'argomento apposito quesito al servizio Affari giuridici e della Consulenza presso la Direzione Regionale per le Autonomie locali di Udine;

il servizio di consulenza in risposta al quesito ha ritenuto che «la titolarità dello *jus sepulchri* debba ritenersi composta senz'altro dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta, fino al sesto grado, ai sensi dell'art. 77 del Codice Civile, in assenza di diverse disposizioni da parte del fondatore»;

con nota in data 28 dicembre 2000 il Responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici del comune di Pasiano di Pordenone chiedeva alla parte che si opponeva, nel termine di trenta giorni, «idonee prove documentali atte a dimostrare che la volontà del fondatore era intesa a restringere l'ambito dei soggetti cui compete il diritto di sepoltura nella tomba in questione, avvertendo fin d'ora che, in difetto, si darà corso alla traslazione richiesta»;

nel termine fissato da parte dei ricorrenti nulla è stato prodotto in ordine alle richieste formulate;

il Sindaco con nota in data 12-03-2001, disattendendo al contenuto della nota del 28-12-2000, ha comunicato che «la controversia in atto tra le due famiglie, rivestendo carattere privatistico, debba essere risolta dal Giudice competente» riservandosi «di prendere ogni decisione in merito solo in seguito al giudizio dell'Organo preposto o a soluzione stragiudiziale della vicenda»;

tale atteggiamento ha di fatto determinato una presa di posizione da parte dell'Amministrazione in questioni «di terzi»;

l'opposizione alla traslazione della salma deve essere motivata solo per cause connesse a motivi igienici e di salute pubblica che nel caso non esistono in modo assoluto,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in ordine alla posizione assunta dal Sindaco del Comune di Pasiano di Pordenone;

se una pubblica amministrazione possa interferire in questioni che attengono la competenza dei diritti di terzi;

se non si possa dar luogo alla traslazione della salma in assenza di riscontri obiettivi e disposizioni documentali tali da restringere sin d'ora l'utilizzo della tomba così come prospettato dal servizio Affari giuridici e della Consulenza presso la Direzione Regionale per le Autonomie locali di Udine.

(4-00165)

(11 luglio 2001)

RISPOSTA. – La questione presentata nell'atto parlamentare in esame concerne la controversia in atto tra le famiglie Carniel e Marson, in ordine all'individuazione dei soggetti titolari del diritto di sepoltura in una tomba di famiglia situata nel cimitero di Cecchini di Pasiano, in provincia di Pordenone.

In particolare, il problema è emerso in occasione della morte del signor Dino Marson, avvenuta in data 8 settembre 1998, la cui salma è provvisoriamente ospitata in un altro sepolcro privato. La signora Armida Pitton aveva inoltrato formale istanza di traslazione della salma del defunto Marson Dino dal luogo dell'attuale sepoltura alla cappella gentilizia della famiglia Carniel, in quanto figlio unico della signora Carniel Trieste.

Alcuni pronipoti del soggetto fondatore, aventi lo stesso cognome in quanto nipoti di figli maschi, però, si sono opposti alla richiesta di traslazione della salma, ritenendo che un pronipote, figlio di una nipote di sesso femminile coniugata, e quindi con un cognome diverso, non abbia titolo alla sepoltura nella tomba familiare.

Si precisa che l'articolo 93 dell'attuale regolamento della polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede che il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari. Tale diritto si esercita fino alla disponibilità di capienza del sepolcro.

L'attuale normativa, che ha eliminato il sepolcro ereditario, recepisce le sentenze giurisprudenziali in merito.

Si ricorda a tale proposito la sentenza della II Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 5547 del 19 maggio 1995, che ha chiarito che «la famiglia del fondatore o dei fondatori è costituita da un nucleo sociale formato da persone del medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi lo stesso cognome, salva l'eventuale

contraria volontà dei fondatori stessi ... così che, ove nessuna diversa volontà sia stata manifestata, in forma espressa o tacita, dai fondatori, deve necessariamente ritenersi che tutti i componenti della famiglia, aventi vincolo di sangue con i fondatori – anche se diverso cognome – abbiano diritto di essere ospitati nel sepolcro familiare: della famiglia fanno parte, quindi, anche le figlie femmine coniugate, in quanto aventi lo stesso sangue del fondatore».

La titolarità dello *jus sepulchri* appartiene quindi ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo *jure sanguinis,* salvo che una diversa disposizione del fondatore, la cui volontà è sovrana, modifichi la sfera dei beneficiari del diritto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(12 dicembre 2002)

SALERNO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che da anni le Ferrovie dello Stato S.p.A. e, dalla sua costituzione anche TRENITALIA S.p.A., versano in una situazione di deficit di bilancio, di certo dovuto alla situazione economica e patrimoniale, oltre che gestionale, ereditata dall'ex Ente Pubblico e ancor prima dall'ex Azienda Autonoma F.S., ma in modo altrettanto certo alimentato di continuo dalla politica seguita fino ad oggi dalla dirigenza di queste società;

che, per ciò che riguarda l'organizzazione societaria e segnatamente la gestione del personale, si è in taluni casi – purtroppo non infrequenti – arrivati ad avanzamenti di personale che – avvenendo in un quadro di assoluta carenza contrattuale, come rilevato anche da alcune organizzazioni sindacali (come l'Unione Generale del Lavoro che ha diffuso una lettera aperta) – danno la netta sensazione di essere avvenuti in modo clientelare, se non addirittura in modo da compiacere talune altre organizzazioni sindacali, magari comprese tra quelle private di recente del sostegno politico governativo;

che le manovre attuate in molte realtà territoriali sono state e – laddove non dovesse intervenire il potere politico in tempi ristretti – saranno tali da costituire un fenomeno rilevante per qualità (molti fra i dipendenti promossi in simili condizioni sono funzionari anche di rango elevato) e quantità (a livello nazionale dovendosi parlare di diverse centinaia, se non addirittura migliaia, di avanzamenti disposti come sopra, per non parlare del rapporto – 1 a 3 – esistente in talune realtà fra personale con qualifica di Quadro ed il restante personale);

che quanto sopra riportato ha comportato un maggior esborso per le casse dello Stato (azionista unico per entrambe le società è infatti il Ministero dell'economia e delle finanze del Governo della Repubblica Italiana) valutabile – con riferimento già solo al periodo intercorso dal 31.12.99, data di scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria non soggetto a proroga – ad oggi in alcuni miliardi,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Presidente del Consiglio intenda adottare nei confronti dei vertici societari coinvolti nelle vicende riguardanti le «promozioni facili» nelle more della conclusione del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

(4-00313)

(2 agosto 2001)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale, premesso che si sarebbe verificato un eccessivo ricorso alle promozioni discrezionali da parte della Società Ferrovie dello Stato S.p.A., si chiedono iniziative per evitare il ripetersi di tale situazione.

Al riguardo, la citata società ha comunicato che gli avanzamenti di qualifica avvengono per la maggior parte sulla base delle disposizioni contrattuali, per automatismi legati alla anzianità e soltanto in percentuali minime, che, peraltro, presentano un andamento sensibilmente decrescente, per altre motivazioni.

Infatti, nel 2001 gli avanzamenti discrezionali risultano inferiori del 60 per cento rispetto al 1996. In particolare, nel 1996 le promozioni discrezionali sono state circa 4.500 su consistenza pari ad oltre 120.000 risorse (3,5 per cento), mentre nel 2001 sono state circa 1.700 su oltre 96.000 dipendenti presenti in azienda al 31 dicembre 2001 (1,8 per cento su base annua). Anche le promozioni in area quadri hanno subìto nel tempo un analogo decremento (da 2.500 nel 1996 a poco più di 700 nel 2001).

Il contenimento delle politiche premianti è stato frutto dell'introduzione e del costante miglioramento degli strumenti gestionali di valutazione e sviluppo delle risorse umane, che hanno consentito di adeguare le caratteristiche del personale alle esigenze professionali dell'impresa.

La società Ferrovie dello Stato ha, infine, soggiunto che negli ultimi due anni le promozioni si sono concentrate nell'area dell'esercizio ferroviario e non delle attività di *staff*, per sopperire alla necessità di ricoprire le posizioni operative scoperte a seguito del *turn-over* avviato in coerenza con il proprio piano di risanamento.

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze

BALDASSARRI

(20 dicembre 2002)

SAMBIN. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la variante della strada statale n. 29 di Vispa – Carcare in provincia di Savona è un'opera programmata e finanziata ormai da 10 anni senza che i lavori siano mai iniziati;

da notizie di stampa si apprende che i lavori interessanti la suddetta variante sono stati, da parte dell'Anas, per l'ennesima volta rimandati;

la realizzazione di quest'opera, lungamente attesa dalle istituzioni e dalle popolazioni interessate, ricopre un'importanza fondamentale per lo sviluppo ed il progresso economico della Valbormida e della Provincia di Savona,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di come l'Anas intenda affrontare l'annosa questione e i tempi dell'effettivo inizio dei lavori riguardanti la realizzazione dell'opera di cui in premessa;

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire affinché tutte le procedure previste siano esperite nel minor tempo possibile e tali procedure siano in ogni modo possibile definite ed incontestabili.

(4-03095)

(9 ottobre 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto l'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, ha fatto conoscere che il progetto originario relativo alla sistemazione del tratto da Savona al confine regionale – lotto 3º, dal Km. 133+000 al Km. 138+500 della strada statale n. 29 «del Colle di Cadibona», nota come variante di Vispa, risale al 1992.

L'impresa appaltatrice Grandi Lavori Fincosit ha rinunciato all'esecuzione dei lavori a causa del ritardo determinato da una serie di contenziosi per cui i prezzi non erano più remunerativi.

Il progetto dell'opera, per poter essere nuovamente appaltato, necessita ora di essere aggiornato ed adeguato sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto quello normativo.

Attualmente, fa conoscere l'ente stradale, è in corso la suddetta revisione che sarà completata entro il 31 dicembre 2002.

Parallelamente, sono allo studio le procedure amministrative e legali da esperire, quali la convenzione con l'amministrazione regionale, per consentire il nuovo appalto dei lavori in quanto, dal 1º ottobre 2001, la statale n. 29 è passata al demanio regionale in ottemperanza alle norme relative al decentramento amministrativo.

Successivamente, conclude l'ANAS, sarà dato avvio alle procedure di appalto dei lavori in questione che richiederanno approssimativamente un periodo di 180 giorni.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(12 dicembre 2002)

SODANO Calogero. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che l'Unione Musulmani d'Italia ha definito il crocifisso «una macabra raffigurazione» dichiarando che è necessario provvedere alla sua rimozione in tutti gli edifici pubblici e in tutte le aule scolastiche;

che tale considerazione sulla presenza del Crocifisso negli edifici pubblici, ha profondamente ferito il significato non solo religioso, ma anche e soprattutto di «simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa» del Crocifisso, così come autorevolmente sostenuto dal Consiglio di Stato, nel parere n. 63, espresso in data 27 aprile 1988;

che questa blasfema e sacrilega affermazione non può essere tollerata perché ritenuta offensiva nei confronti del mondo cristiano e di tutta la tradizione del nostro Paese;

che in un paese integralista espressioni di spregio verso la simbologia islamica avrebbero avuto gravi ripercussioni;

che l'Italia ha sempre dato prova di rispetto delle varie confessioni religiose dimostrando grande democraticità e tolleranza,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di evitare tensioni tra il mondo islamico ed il nostro Paese nel rispetto della cultura e della tradizione cattolica;

se non si ritenga opportuno provvedere all'espulsione dei dirigenti dell'Unione Musulmani d'Italia.

(4-03008)

(25 settembre 2002)

RISPOSTA. – È doveroso premettere che l'Unione Musulmani Italiani – di cui il signor Adel Smith sarebbe Presidente – non figura nelle più recenti pubblicazioni che descrivono le realtà religiose presenti in Italia.

In merito alla concreta vicenda enunciata, nel confermare l'esattezza dei riferimenti dell'interrogante al parere del Consiglio di Stato n. 63 del 27 aprile 1988, si osserva che sono tuttora operanti le disposizioni (richiamate nel citato parere) di cui all'articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e all'allegato C del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1927, concernenti l'esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle scuole pubbliche e nelle relative aule.

Si rammenta, inoltre, che è stata presentata la proposta di legge atto Camera n. 2749, volta a rendere obbligatoria l'esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione e nei luoghi pubblici.

Questa Amministrazione, nel dare continuità alla propria azione volta tradizionalmente ad assicurare, a tutte le confessioni, il rispetto del principio costituzionale della libertà religiosa e – contestualmente – di quello della laicità dello Stato, interviene costantemente per evitare tensioni fra le varie fedi presenti in Italia, tensioni che la stessa Chiesa Cattolica non gradisce, essendo da tempo aperta al dialogo con altre religioni. Sa-

ranno, comunque, esaminati con attenzione gli eventuali ulteriori elementi informativi che perverranno in relazione ai fatti segnalati nell'interrogazione di che trattasi.

Su un piano più generale, si condividono le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante, e si condivide altresì l'osservazione che in un paese integralista espressioni di spregio verso la simbologia islamica avrebbero avuto gravi ripercussioni.

Ma la differenza fra la religione cristiana e quella musulmana, e di conseguenza fra il mondo occidentale, ed europeo in particolare, e quello islamico, risiede proprio nella diversa maniera di porre il fatto religioso, di offrirlo e non imporlo all'attenzione dei fedeli, nella certezza che sono fondate sulla libertà e la tolleranza proprio le istituzioni più forti e durature.

Questo atteggiamento, tuttavia, non deve esimerci dal difendere con la forza della convinzione i nostri più alti valori e i simboli che tali valori rappresentano, esprimendoci in maniera univoca e decisa avverso gli ingiustificati e offensivi attacchi da qualunque parte provengano.

In merito poi all'ultimo punto oggetto dell'interrogazione, gli specifici profili in merito alla eventuale configurabilità di violazioni dell'art. 404 del codice penale (vilipendio dei simboli religiosi della religione cattolica) e alla espellibilità degli stranieri coinvolti saranno in ogni caso oggetto di diretta valutazione da parte del competente Dipartimento della Pubblica Sicurezza di questo Dicastero.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(12 dicembre 2002)

VANZO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

Nerio Campagnolo era un camionista di S. Giorgio in Bosco, del '49, sposato e padre di tre figli che il 10 ottobre del 1999 era partito dall'Italia con un carico d'uva diretto in Polonia;

l'11 ottobre 1999 ha telefonato per l'ultima volta al titolare della ditta per cui lavorava; la telefonata era ritenuta strana, dopo di che è scomparso;

il 17 ottobre 1999 i parenti sono partiti per la Cecoslovacchia ed il 18 sono stati ricevuti dal console italiano a Praga. Dopo trasmissioni televisive, testimonianze raccolte dai familiari, pressioni sulla polizia ceca venivano fermati, in novembre, due cittadini cechi, di cui uno, che aveva nascosto nella sua proprietà il camion di Nerio, era cognato di un componente di una banda di quattro cittadini ucraini, presunti assassini di Nerio (dai tabulati telefonici messi poi a disposizione del giudice Marcik è emerso che con uno degli assassini costui aveva avuto uno scambio di circa sessanta telefonate; ciò nonostante ha continuato ad affermare, durante il processo, che non conosceva gli ucraini e le sue affermazioni sono state ritenute degne di fede);

l'altro ceco aveva ospitato per parecchio tempo, dopo l'assassinio, la banda dei quattro presso una villa di sua proprietà, situata nei pressi del paese dove è scomparso Nerio. Si ritiene che la gente sapesse ma la polizia non ha proceduto nelle indagini e non ha arrestato i presunti assassini;

a questo punto i familiari assumevano a loro spese degli investigatori privati, un interprete, un legale ceco, uno italiano, perché l'aiuto da parte delle istituzioni era pressoché nullo, e sorgeva al contempo un comitato costituito da cittadini di S. Giorgio in Bosco e Villa del Conte che promuoveva fra l'altro una raccolta di fondi per coprire le spese sostenute;

ad aprile 2000 la polizia ceca rinveniva un cadavere che secondo l'agenzia privata era con molta probabilità quello di Nerio; l'ambasciata negava. Il console Imbalzano affermava a maggio che, secondo lui, Nerio era ancora vivo e si era allontanato spontaneamente e successivamente a dicembre che gli ucraini, presunti assassini, erano in Italia;

il rinvenimento del cadavere, inspiegabile, era avvenuto in una discarica;

solo nell'agosto successivo le autorità presentavano i resti di Nerio ai familiari per il riconoscimento: il corpo era disossato e senza testa, esito di un macabro rituale dell'istituto di medicina legale di Brno;

due giorni dopo il riconoscimento il console Imbalzano faceva pubblicare sulla stampa locale l'avviso che i familiari erano pronti a dare un premio a chiunque avesse dato informazioni utili per il ritrovamento di Nerio: ma questo era stato richiesto da loro già molto tempo prima, nel novembre del '99;

i familiari riportavano a casa i resti di Nerio non senza aver dovuto superare ostacoli burocratici. Gli stessi insistevano con il console Imbalzano e sostenevano sia motivazioni, indizi, complicità degli imputati con i presunti assassini, sia le strane «sviste» della polizia ceca: il console, dal canto suo, nel febbraio di quest'anno, in occasione di un'udienza processuale, informava i parenti che sarebbe stato costretto a fare un rapporto a Roma accusandoli che «s'intendevano le cose»;

il 18 novembre scorso il console Imbalzano, che una settimana prima aveva garantito la massima collaborazione, in occasione dell'udienza processuale del giorno seguente, assicurando che avrebbe inviato un interprete ed un legale ad assistere gli interessati vista anche la presenza dell'interrogante, quale rappresentante parlamentare dell'Italia, si è scusato dicendo che, dato che a Praga nei giorni 20 e 21 novembre ci sarebbe stato il summit della NATO, nessuno dell'ambasciata sarebbe potuto andare e alla richiesta di mandare almeno un legale di fiducia dell'ambasciata è stato risposto allo scrivente che non c'era un'auto disponibile;

il 19 novembre 2002 il giudice Marcik, a conclusione di un processo «lungo» (così lo ha definito lui stesso) contro due cittadini cechi imputati di furto e ricettazione, condannava gli stessi a 20 e 22 mesi di reclusione con la condizionale per ricettazione;

rilevato che i killer di Nerio Campagnolo sono ancora liberi e i ricettatori e mandanti sono stati praticamente prosciolti; le autorità di polizia

della Repubblica Ceca, finora, non hanno espletato al meglio l'attività investigativa, malgrado l'Interpol e i collegamenti con la polizia della Repubblica ucraina per individuare e catturare gli assassini,

l'interrogante chiede di sapere:

perchè nessun rappresentante dell'ambasciata e del consolato italiano o loro delegato fosse presente al processo a Prostejov il giorno 19 novembre 2002;

se si ritenga corretto il comportamento dei funzionari delle nostre ambasciate e a quale criterio esso si ispiri;

se i nostri connazionali possano sentirsi tutelati nei loro diritti fondamentali di fronte a simili comportamenti delle Autorità ceche, per nulla incalzate dalla nostra ambasciata, divenuta «cieca» di fronte alle ingiustizie perpetrate ai danni dei nostri concittadini;

quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti di funzionari, dipendenti dello Stato, che avrebbero tradito l'alto incarico che è stato loro affidato.

(4-03455)

(28 novembre 2002)

RISPOSTA. – Il signor Campagnolo, alla guida di un camion che trasportava un carico di uva destinato alla ditta Expans di Cracovia, in Polonia, spariva nel settembre 1999, al confine tra la Repubblica Ceca e la Polonia. Il Ministero degli affari esteri è stato subito informato della scomparsa e, per il tramite delle Ambasciate a Praga e a Varsavia, ha immediatamente interessato le competenti autorità locali perché le indagini fossero condotte con la massima solerzia. Al riguardo, l'Ambasciata d'Italia a Praga otteneva che una speciale squadra di investigatori fosse incaricata delle ricerche, che consentivano d'identificare due ricettatori del carico d'uva di nazionalità ceca e quattro cittadini ucraini sospettati di essere gli autori materiali del furto e del sequestro del connazionale.

Il 29 aprile del 2000 veniva rinvenuto in una discarica un corpo senza vita, che gli accertamenti posti in essere dalle autorità ceche, su richiesta della nostra Rappresentanza, confermavano appartenere al signor Campagnolo. Non appena avuta notizia di tale riconoscimento, avvenuto il 31 agosto del 2000, l'Ambasciata a Praga ne informava i familiari, assistendoli successivamente nell'espletamento delle pratiche relative al trasporto della salma in Italia ed adoperandosi per la tempestiva concessione dei relativi permessi. Preme al riguardo precisare che la vigente normativa non prevede, a favore di connazionali non residenti, che l'Amministrazione si faccia carico delle spese inerenti all'assistenza legale; è previsto si fornisca unicamente dei nominativi di legali di fiducia, la cui scelta compete agli interessati. Allo stesso modo, le nostre Rappresentanze curano l'*iter* burocratico relativo al rimpatrio della salma, ma non possono sostenere le spese.

Va rilevato che da parte dell'Ambasciata d'Italia a Praga si è prestata la massima assistenza ai familiari ed è stato instaurato un rapporto di col-

laborazione con la polizia e la magistratura locali. Ciò pur sempre nel rispetto, cui sono tenute le nostre Rappresentanze, della normativa locale e del principio di non interferenza nelle attività di un ordinamento sovrano.

Il responsabile della Cancelleria Consolare ha personalmente seguito il caso sin dai suoi inizi, effettuando a sue spese, in diverse occasioni, i seguenti viaggi: quattro volte a Breclav, località sia a 274 chilometri da Praga, sei volte a Brno, a 200 chilometri da Praga, una volta a Prostejov, a 286 chilometri dalla capitale, oltre ad innumerevoli visite alla Polizia Criminale Centrale di Praga. A suo tempo, durante le ferie trascorse in Italia, lo stesso responsabile della Cancelleria Consolare partecipò ad una riunione presso il Comune di S. Giorgio in Bosco, assieme ai familiari. Altri rappresentanti dell'Ambasciata hanno assistito a Prostejov a tre udienze dedicate al caso, mentre il predetto funzionario ha continuato a curare, direttamente o indirettamente, i contatti con il Tribunale, i legali ed i familiari. In questa attività l'Ambasciata è stata attivamente coadiuvata dal proprio legale di fiducia, che in più occasioni ha anche assicurato la sua presenza ai dibattimenti, a titolo gratuito.

Quanto alla mancata partecipazione all'udienza dello scorso 19 novembre, tutto il personale dell'Ambasciata era coinvolto, sin dai primi giorni del mese, nella preparazione del Vertice NATO tenutosi nei giorni 21 e 22 novembre. Non è stato quindi materialmente possibile garantire tale partecipazione, in particolare da parte del responsabile della Cancelleria Consolare, impegnato nel coordinamento dell'Unità di Crisi, incaricata di assistere e tutelare i partecipanti italiani ad eventuali manifestazioni. La riunione di coordinamento di tale Unità con le autorità ceche si è svolta proprio il 19 novembre a Praga. D'altra parte, l'udienza di quel giorno era dedicata all'esame di un solo aspetto della vicenda e cioè la ricettazione della merce trasportata (uva), che potrebbe avere legami con la scomparsa del signor Campagnolo.

Pertanto, la causa continua e proseguono anche le indagini della polizia ceca al fine d'individuare ed assicurare alla giustizia i responsabili dell'assassinio del connazionale. A questo riguardo, pare opportuno ribadire che l'azione delle Rappresentanze diplomatiche nei confronti delle autorità giudiziarie del Paese di accreditamento trova il suo naturale ed invalicabile limite nel rispetto dell'indipendenza dell'ordine giudiziario stesso e nel principio sancito a livello internazionale, già citato, della non interferenza negli affari di un ordinamento sovrano.

Una delicata attività di sensibilizzazione è stata peraltro compiuta dalla nostra Ambasciata ai più alti livelli presso le autorità locali, alla luce delle preoccupazioni di ordine morale e di ricerca di giustizia espresse dai familiari del signor Campagnolo e dalla comunità civile alla quale egli apparteneva.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(17 dicembre 2002)

ZAPPACOSTA. – *Ai Ministri dell'interno, per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e per gli affari regionali.* – Premesso che:

in data 11 febbraio 2002 la Giunta municipale del comune di Castiglione a Casauria (Pescara) ha approvato, con la deliberazione n. 15, lo schema di relazione previsionale e programmatica al bilancio dell'esercizio finanziario 2002 con i relativi allegati, violando uno dei principi cardine del bilancio qual è quello della veridicità, stabilito dall'articolo 162 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Infatti, dalla lettura dell'elaborato allegato alla delibera suddetta, è possibile constatare l'esistenza di una serie di riferimenti a strade, insediamenti economici, interventi ad immobili, tutti relativi al comune di Scafa (Pescara), ed in particolare alle pagine 12, 29 e 54 della relazione previsionale e programmatica suddetta;

il consigliere comunale di minoranza Nunzio Caiano denunciava tale irregolarità con una lettera al Sindaco ed al Segretario del comune di Castiglione a Casauria datata 6 marzo 2002;

il consiglio comunale del comune di Castiglione a Casauria irresponsabilmente, a parere dell'interrogante, approvava a maggioranza il documento di bilancio nella seduta del 6 marzo 2002, contenente gli errori nelle pagine sopra enunciate;

il consigliere comunale di minoranza Nunzio Caiano presentava successivamente un esposto alla Corte dei conti, denunciando tra l'altro l'indebita sostituzione della pagina 54 della relazione previsionale suddetta prima della seduta del consiglio comunale di Castiglione a Casauria, «come risulta evidente dai segni di scucitura e successiva punzonatura degli allegati»,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti del Sindaco, della Giunta Municipale e del Segretario Comunale del Comune di Castiglione a Casauria, configurandosi con certezza il reato di falso materiale in atti pubblici, visto che l'intera relazione al bilancio prevede interventi non attinenti al territorio del comune suddetto.

(4-01899)

(3 aprile 2002)

RISPOSTA. – La vicenda oggetto del presente atto di sindacato ispettivo, concernente l'approvazione da parte dell'amministrazione comunale di Castiglione a Casauria (Pescara) degli strumenti finanziari riferiti all'anno 2002 e al triennio 2002-2004, è stata, effettivamente, caratterizzata da un errore materiale, dovuto al fatto che l'elaborato allegato al bilancio conteneva una serie di riferimenti a strade, insediamenti economici, interventi ad immobili relativi, in realtà, al Comune di Scafa (Pesaro) anziché al Comune di Castiglione a Casauria.

Detto errore è stato superato, nei fatti, dallo stralcio delle pagine 12 e 29 e dalla sostituzione della pagina 54 della relazione previsionale e programmatica approvata nella seduta del 6 marzo 2002 dal consiglio comunale del citato ente.

Da quanto riferito dal competente Ufficio Territoriale del Governo non risulta che lo stralcio in questione abbia comportato modifiche della parte contabile dello strumento economico-finanziario e, pertanto, la giunta comunale con deliberazione del 27 marzo 2002 ha ritenuto di dover prendere atto di quanto stabilito dal consiglio comunale.

Si soggiunge, altresì, che dal rapporto del citato U.T.G. non risulta essere stata adottata alcuna iniziativa diretta a denunciare alla competente autorità giudiziaria la sussistenza dell'ipotesi di reato cui fa cenno l'onorevole interrogante.

Allo stato delle cose non sembrano pertanto configurarsi elementi tali da giustificare l'adozione di eventuali misure nei confronti degli Amministratori del suddetto Comune.

Per quanto riguarda, infine, l'esposto presentato alla Corte dei Conti dal consigliere comunale Nunzio Caino, e citato nel documento parlamentare, si fa presente che un ulteriore esposto è stato inoltrato, sempre dallo stesso consigliere, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.

Ad oggi non si conosce l'esito di entrambe le denunce.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(12 dicembre 2002)